

COMUNE DI MALETTO
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO COMUNALE - APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE N. 69 DEL 24/11/2015 – IN PUBBLICAZIONE ALL' ALBO ON –
LINE PER GG. 90 DAL 30/11/2015 AL 28/02/2016.**

Regolamento sui criteri e le modalità di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all' art. 93 , commi 7 bis, 7 ter e 7 quater del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 1

Oggetto -Definizioni -Ambiti di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di definire i criteri e le modalità di ripartizione dell'incentivo nonché di definire le spese tecniche e strumentali di cui agli artt. 92 e 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, c.d. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che nel seguito verrà indicato come "Codice". Si precisa che con la dizione " Regolamento" si intende il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e con la dizione "Comune" si intende il Comune di Maletto.
2. L'incentivo di cui al comma precedente è riferito allo svolgimento delle attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di incaricato della progettazione, della redazione dei piani di sicurezza e relativo coordinamento, della direzione lavori, del collaudo e di tutte le attività di collaborazione tecnica ed amministrativa, così come previsto dall'art. 93, co. 7 ter , del Codice.

Art. 2

Destinazione e ripartizione del fondo

1. L'incentivo di cui all' art. 93 del Codice è destinato, sulla base di quanto stabilito con i criteri in seguito specificati, al personale in servizio presso l' Ufficio Tecnico del Comune.
2. L'incentivo è ripartito tra le seguenti figure professionali:
 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
 - incaricati della progettazione;
 - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 - direttore dei lavori;
 - collaudatore tecnico – amministrativo;
 - collaboratori tecnici e/o amministrativi, intendendo per tali coloro che partecipano, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del responsabile del procedimento nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori ed alla relativa contabilizzazione.

Art. 3

Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Come previsto dall'art. 93, comma 7 bis , del Codice, il fondo per la progettazione e l'innovazione è costituito da risorse finanziarie pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, inclusi gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera.
2. L'ammontare dell'incentivo, ai sensi dell'art. 93, comma 7 ter , del Codice, si intende al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. L'importo del fondo di cui al precedente comma 1 viene inserito nel quadro economico del progetto, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
4. A prescindere dall'importo dell'opera o dei lavori, come prescritto dal citato art. 93, co. 7 ter, l'80% delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente comma 1 sarà ripartito tra le varie figure professionali intervenute, in base alle seguenti percentuali:
 - a) Responsabile Unico del Procedimento: 25%;
 - b) Progettista/i, coordinatori per la sicurezza, direttore dei lavori e collaudatore : 55% ;
 - c) Supporto al RUP, collaboratori tecnici ed amministrativi : 20%.
5. Le quote di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 4 vengono ripartite tra le diverse figure professionali di natura tecnica e amministrativa, su indicazione del R.U.P., in conformità alle percentuali indicate nella seguente tabella e previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati e della loro stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo:

A	Responsabile Unico del Procedimento	25%
a.1)	Fase: Progettazione preliminare	2%
a.2)	Fase: Progettazione definitiva	6%
a.3)	Fase: Progettazione esecutiva	4%
a.4)	Fase: Aggiudicazione ed affidamento lavori	4%
a.5)	Fase: Direzione lavori e contabilità	7%
a.6)	Fase: Collaudo	2%
B	Progettazione	29%
b.1)	Fase: Progettazione preliminare	3%
b.2)	Fase: Progettazione definitiva	20%
b.3)	Fase: Progettazione esecutiva	6%
C	Coordinamento sicurezza	6%
c.1)	Fase: progettazione	2%
c.2)	Fase: esecuzione	4%
D	Direzione lavori e contabilità	12%
E	Collaudo tecnico-amministrativo	8%
F	Collaboratori tecnico-amministrativi	20%
f.1)	Supporto tecnico-amministrativo al RUP	7%
f.2)	Supporto tecnico alla progettazione preliminare	1%
f.3)	Supporto tecnico alla progettazione definitiva	4%
f.4)	Supporto tecnico alla progettazione esecutiva	3%
f.5)	Supporto tecnico per direzione lavori e contabilità	4%
f.6)	Supporto amministrativo alla progettazione e D.L.	1%
TOTALE		100%

6. Le prestazioni di cui al punto b) del comma 4 comprendono le attività di seguito riportate:
 - progettazione: predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del Codice e dei corrispondenti articoli del Regolamento;

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione: svolgimento di tutte le attività prescritte dal Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - direzione lavori: svolgimento di tutta l'attività prevista dal Regolamento, fino alla predisposizione del conto finale ed alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo: svolgimento di tutta l'attività prevista dal Regolamento per il collaudo tecnico-amministrativo, ivi compresa l'eventuale revisione tecnico contabile.
7. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 4 non svolte da dipendenti del Comune, in quanto affidate a professionisti esterni ovvero prive dell'accertamento positivo in ordine alle attività da svolgersi, costituiscono economie.
 8. Qualora si proceda direttamente alla redazione del progetto esecutivo, se munito degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del Codice e dei corrispondenti articoli di Regolamento, l'aliquota da corrispondere al progettista/i comprende anche quelle relative alla progettazione preliminare e definitiva.
 9. Nel caso in cui il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al direttore dei lavori spetta anche l'aliquota prevista per il collaudo.
 10. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ai sensi dell'art. 93, comma 7 quater del Codice, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nonché di implementazione delle banche dati correlate all'Ufficio tecnico, quale centro di costo che ha predisposto il progetto.

Art. 4

Ripartizione dell'incentivo per la progettazione

1. La distribuzione dell' 80% delle risorse del fondo è proposta dal Responsabile Unico del procedimento in conformità a quanto indicato ai commi 4 e 5 del precedente art. 3 , dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1, comma 1.
2. Il provvedimento di liquidazione degli incentivi è di competenza dell'Area Tecnica, che vi provvede sulla scorta dell' autorizzazione e delle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. L'incentivo può essere erogato:
 - al progettista/i, alla sua struttura di supporto ed al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, dopo l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo;
 - al direttore dei lavori, alla sua struttura di supporto, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed al collaudatore tecnico-amministrativo, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
 - al Responsabile Unico del Procedimento ed al suo tecnico di supporto secondo le modalità sotto specificate:
 - il 50% dopo l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo;
 - il restante 50 % dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. Qualora il Comune non intenda più eseguire l' intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e portate a termine.
5. Il tetto quantitativo individuale previsto dall'art. 93, comma 7 ter , deve essere riferito all'epoca della effettiva prestazione e non al momento del pagamento dell'incentivo.

Art. 5

Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento

Revoca degli incarichi

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi ricadenti sotto la propria responsabilità, può essere sostituito con altro Responsabile nei seguenti casi:
 - a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b) trasferimento ad ufficio non facente parte del Comune, ovvero ad altro ufficio dello stesso Comune, ma con impossibilità a proseguire l'incarico per comprovate ragioni;
 - c) rinuncia all'incarico, con adeguata motivazione;
 - d) revoca dell'incarico per gravi inadempienze e/o inosservanze.In tali casi, ad eccezione del punto d), il Responsabile Unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte dell'incentivo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Responsabile Unico del Procedimento subentrante, e quantificata in base alle aliquote di cui all'art. 3, comma 5, del presente Regolamento. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative.
2. Intervenuta la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, ovvero delle figure tecniche e/o amministrative costituenti l'ufficio, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale, salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art. 6

Spese tecniche e strumentali

1. Le spese tecniche da prevedersi nel quadro economico di ciascun progetto di "opera" o "lavoro", ai sensi dell'art. 92, comma 7-bis, del Codice, devono comprendere, ove l'importanza e/o la complessità dell'opera o del lavoro lo richiedano, l'assicurazione dei dipendenti incaricati, e più precisamente: del RUP, del/i progettista/i, del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza. In particolare, ai sensi dell'art. 270, comma 1, del Regolamento, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico come in precedenza specificato. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di realizzazione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice.
2. Le spese tecniche di cui al precedente comma 1 devono prevedere, anche, eventuali spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici, così come stimate dal progettista in fase di redazione del progetto.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento non si estendono alle attività manutentive, riguardando esclusivamente "opere" o "lavori" sottoposti alla disciplina del Codice oggetto di progettazione ed appalto successivi alla data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014. Restano altresì esclusi dall'incentivo gli appalti di fornitura di beni e servizi. Nessun incentivo è altresì dovuto per atti di pianificazione non collegati direttamente alla realizzazione di opere pubbliche.
2. Le norme del presente regolamento dovranno essere rettificata in dipendenza di eventuali modifiche del Codice e/o del relativo Regolamento di attuazione apportate mediante leggi successive. In tale evenienza, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applicherà la norma così come novellata.

3. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dello stesso.